



Comune di Gemmano

PROVINCIA DI RIMINI

PIAZZA ROMA N. 1 - 47855 GEMMANO (RN)
TEL. 0541 – 85.40.60 / 85.40.80 FAX 0541 – 85.40.12
C.F. 82005670409 – P.IVA 01188110405
www.comune.gemmano.rn.it/

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45

Seduta del 19/08/2020

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO TARI - ANNO 2020 - APPROVAZIONE BANDO 2020 E MODELLO ISTANZA DI AGEVOLAZIONE.

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese Agosto alle ore 10:00 nella Sala delle Adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei Signori:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	SANTI RIZIERO	Sindaco	Presente
2	FABBRI SERENA	Assessore	Presente
3	CAVALLI MANUEL	Assessore	Presente

Partecipa il Vice Segretario Sabrina Allegretti, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione. Presiede il Sindaco, Riziero Santi.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Dell' AREA CONTABILE - FINANZIARIA

Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Inoltre la Giunta comunale, vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con ulteriore votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.



Comune di Gemmano

PROVINCIA DI RIMINI

PIAZZA ROMA N. 1 - 47855 GEMMANO (RN)
TEL. 0541 – 85.40.60 / 85.40.80 FAX 0541 – 85.40.12
C.F. 82005670409 – P.IVA 01188110405
www.comune.gemmano.rn.it/

AREA CONTABILE - FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA n. 58 del 16/08/2020

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO TARI - ANNO 2020 - APPROVAZIONE BANDO 2020 E MODELLO ISTANZA DI AGEVOLAZIONE.

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 14/3/2020, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022, ai sensi dell'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118", esecutiva;

delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 14/3/2020, avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di bilancio di previsione triennale 2020-2021", esecutiva;

delibera della Giunta Comunale n. 16 del 24/3/2020, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile – Anno 2020- 2022"; esecutiva;

VISTO che con Decreto del Sindaco n. 9 del 30/04/2020 sono stati attribuiti alla sottoscritta i compiti previsti dall'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e a quanto previsto dall'art. 109, comma 2 delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs;

Visto l'articolo 1, commi da 639 a 668 della Legge 27 Dicembre 2013, n.147 come modificata dal D.L.n. 16 del 06/03/2014, conv. in Legge n.68/2014, il quale disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, denominata TARI;

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 660 delle Legge di Stabilità 2014, il quale demanda ai comuni la facoltà di *"deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni [...] la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 19/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Regolamento per applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)";

Considerato che con deliberazione di C.C. n.12 del 25/03/2019 è stata apportata una variazione al regolamento di cui sopra, in particolare è stato modificato l'art.29 intitolato "Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale", attribuendo alla Giunta comunale la competenza per la definizione della specifica disciplina per la concessione delle riduzioni da porre a carico del Bilancio comunale;

Dato atto che l'art.29 del Regolamento per l'applicazione della TARI, in vigore dal 1° gennaio 2019, testualmente recita:

ART. 29
CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CARICO DEL BILANCIO
COMUNALE

1) Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.

2) Le riduzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:

a) a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;

b) al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.

3) E' applicata una riduzione fino ad un massimo del 70% per le utenze domestiche in cui il soggetto passivo è proprietario, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente di un solo fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventualmente con annesse le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7, che si trovano in condizioni di grave disagio economico e sociale.

4) Spetta alla Giunta Comunale stabilire la specifica disciplina per la concessione delle riduzioni di cui alla presente lettera, sulla base dei seguenti criteri:

a) requisiti soggettivi: possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti nel territorio comunale costituiti esclusivamente da anziani oppure con tre o più figli a carico, situazioni di handicap oltre il 67%, disoccupati, cassaintegrati, ecc. in possesso di un ISEE, o altro indicatore vigente, determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione;

b) requisiti oggettivi: non possedere in tutto il territorio nazionale altra unità immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) e per la quale viene riconosciuta la riduzione della tassa;

c) eventuale differenziazione dell'ammontare della riduzione in funzione delle diverse soglie ISEE;

d) individuazione di un tetto massimo di spesa connesso alle agevolazioni;

e) determinazione della disciplina transitoria mediante fissazione di un termine entro cui i soggetti che non usufruiscono più dell'agevolazione devono presentare apposita denuncia di variazione per il pagamento della tassa;

5) Le agevolazioni di cui al comma 3 sono concesse annualmente su domanda dell'interessato debitamente documentata in ordine al possesso dei requisiti richiesti e secondo le modalità di cui all'art.25. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dal momento in cui sono venute a meno le suddette condizioni. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all' art. 76 del d. Lgs. 507/1993.

Atteso che il comma 4 del citato articolo 29 demanda alla Giunta Comunale l'adozione di una specifica disciplina sulla base dei criteri ivi previsti;

Vista l'allegata "Disciplina per la concessione delle agevolazioni TARI a favore di persone in condizione di grave disagio economico e sociale" predisposta in attuazione dell'articolo 29, comma 4 del Regolamento;

Ritenuto in particolare, ai sensi dell'art.29 comma 5 del Regolamento TARI, di richiedere una presentazione annuale della domanda di concessione dell'agevolazione di cui alla presente disciplina, anche nel caso in cui sia già stata concessa l'agevolazione l'anno precedente in quanto trattasi di dati particolarmente mutevoli di anno in anno e non verificabili d'ufficio;

Ritenuto che le domande per l'anno 2020 anche in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19, dovranno essere presentate entro il 30.11.2020;

Ritenuto inoltre di adottare per l'anno 2020:

a) le seguenti fasce ISEE necessarie per ottenere le agevolazioni in oggetto:

Fascia ISEE	Soglia		% di Riduzione
	Da	A	
1^ fascia	€ 12.500,01	€ 17.000,00	30%
2^ fascia	€ 8.500,01	€ 12.500,00	50%
3^ fascia	€ 0,00	€ 8.500,00	70%

b) in € 3.000,00 il limite massimo di spesa per la concessione delle agevolazioni dal pagamento del tributo sui rifiuti e sui servizi in oggetto, comprensivo dell'addizionale provinciale;

Atteso che le agevolazioni in oggetto saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta;

Tenuto conto che le risorse necessarie alla concessione delle agevolazioni in oggetto sono previste nel bilancio comunale al Cap. 1850 (codice voce PCF 1.3.2.99.000) denominato "Agevolazioni Tari ai sensi regolamento comunale", sufficientemente capiente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/00, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1) di approvare, in attuazione dell'articolo 29 comma 4 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, la "Disciplina per le Concessioni delle agevolazioni TARI, a favore di persone in condizioni di grave disagio economico e sociale", di cui all'allegato A);

2) di approvare per l'anno 2020 le seguenti fasce ISEE necessarie per ottenere le agevolazioni in oggetto:

Fascia ISEE	Soglia		% di Riduzione
	Da	A	
1^ fascia	€ 12.500,01	€ 17.000,00	30%
2^ fascia	€ 8.500,01	€ 12.500,00	50%
3^ fascia	€ 0,00	€ 8.500,00	70%

3) di stabilire altresì in €. 3.000,00 il limite massimo di spesa per la concessione delle agevolazioni dal pagamento della tassa smaltimento rifiuti in oggetto;

4) di specificare al punto 2 del bando che, per analogia con l'art. 29, comma 4, lettera a), "requisiti soggettivi", del regolamento della TARI, i "requisiti oggettivi" sono da applicare al nucleo familiare e non al singolo richiedente.

5) di dare atto che la spesa necessaria a corrispondere le agevolazioni in oggetto trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020 al Cap.1850 (codice voce PCF 1.3.2.99.000) denominato "Agevolazioni Tari ai sensi regolamento comunale", sufficientemente capiente;

6) di stabilire che la data ultima per la presentazione delle domande è il giorno 30 novembre 2020 alle ore 13.00;

7) di approvare l'allegato modello per la richiesta dell'agevolazione tariffaria Allegato B;
8) di demandare al responsabile dell'Area Finanziaria gli adempimenti connessi all' esecuzione del presente provvedimento;
Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di pubblicare il bando.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO
RIZIERO SANTI**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*

**IL VICE SEGRETARIO
SABRINA ALLEGRETTI**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*